



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Reg. G.P. 16/2011

Seduta n. 3 del giorno 27-01-2011

Oggetto: SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE .MISURE CONSEQUENTI L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 122/2010 AI SENSI DELLA DGR N.1204 DEL 29 DICEMBRE 2010.ADEGUAMENTO TARIFFARIO PER L'ANNO 2011 E DEFINIZIONE DEI NUOVI TITOLI DI VIAGGIO IN ATTUAZIONE DELL'INTEGRAZIONE TARIFFARIA.

L'anno **duemilaundici** addì **ventisette** del mese di **Gennaio** alle ore **16:45** in Lodi nell'apposita sala delle adunanze della sede della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

Risultano:

Componente	Presente	Assente
FORONI PIETRO	X	
BONESCHI MATTEO	X	
CAPEZZERA NANCY	X	
DE VECCHI CRISTIANO	X	
MAIOCCHI ELENA ALDA		X
PEDRAZZINI CLAUDIO	X	
PEVIANI MARIANO	X	
Presenti – Assenti	6	1

Il Segretario Generale Dott. **LUIGI TERRIZZI** assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Avv. **PIETRO FORONI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Dopo una breve illustrazione dell'argomento il Presidente propone di procedere alla votazione della proposta secondo lo schema di delibera agli atti della Giunta che viene riportato di seguito all'esito della votazione.

Effettuata la votazione la proposta viene approvata all'unanimità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto:

- il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 avente per oggetto "Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 14 luglio 2009 n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti", che agli articoli 27, 28 e 30 (riconducibili agli artt. 6, 7 e 7ter della ex L.R. n. 1/2002) disegna l'intero sistema tariffario regionale, rinviando ad un apposito Regolamento attuativo;
- l'art. 11 del Regolamento Regionale del 23 luglio 2002 n. 5 "Nuovo Sistema Tariffario" di attuazione della L.R. 11/2009, di seguito chiamato "Regolamento", che stabilisce le modalità per l'adeguamento delle tariffe a partire dall'anno 2010;
- il "Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia con Province, Comuni capoluogo, Anci Lombardia, associazioni ed imprese di trasporto pubblico locale, imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura ferroviaria, i rappresentanti dei sindacati confederali e del settore dei trasporti e le associazioni di utenti, consumatori e pendolari", sottoscritto l'11 novembre 2008 e approvato con DGR. n. VIII/8475 del 19 novembre 2008, nell'ambito del quale è stato costituito un organismo permanente di condivisione delle scelte strategiche e gestionali del Servizio denominato "Tavolo per il Patto per il Trasporto Pubblico Locale";
- la L.R. 23 dicembre 2010 n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2011", in particolare l'articolo 10 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale" nel quale sono indicati i criteri di riferimento a cui dare attuazione.

Richiamato:

- la DGR n. 1204 del 29 dicembre 2010 "Determinazioni a seguito della Legge 122/2010 in merito all'assegnazione delle risorse per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico, aumento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2011 e introduzione di nuovi titoli di viaggio integrati, nonché di titoli di viaggio che favoriscano l'uso del TPL da parte delle famiglie" (allegato 1) con la quale la Regione Lombardia ha disposto misure di governo degli effetti della Legge 122/10 per quanto attiene il Servizio di Trasporto Pubblico Locale, attraverso un processo di ricalibrazione delle leve per il finanziamento del TPL lombardo, dando agli Enti competenti e alle aziende titolari di contratto o concessione il compito di concordare e recepire negli atti negoziali, la loro attivazione ;
- la Circolare n. S1.2011.0002104 del 20/01/2011 della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità contenente "Chiarimenti in merito alla DGR n.1204 del 29 dicembre 2010"
- la DGP n. 182 del 30 agosto 2010 "Adozione dell'adeguamento tariffario per l'anno 2010 dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della DGR IX/000431 del 05.08.2010, Definizione del titolo di viaggio settimanale. 5 giorni e introduzione del nuovo modello di titolo di viaggio "Tesserone".

Dato atto che:

- la Regione con la citata DGR n. 1024, in attuazione del principio della non linearità dei tagli condivisa in sede di "Tavolo per il Patto TPL" assegna alle Province (e direttamente alle aziende in caso di regime concessorio) per l'anno 2011 a titolo di corrispettivo per i servizi di trasporto pubblico locale, un importo pari alle risorse dell'anno 2010, al lordo dell'indicizzazione riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del Patto per il TPL, ridotte fino ad un massimo del 7%;

- la medesima percentuale di riduzione si applica anche ai contributi spettanti agli Enti Locali ed alle aziende in concessione a titolo di accisa ai sensi dell'art. 1 del Patto per il TPL, come risultanti dal Decreto Dirigenziale n. 13367 del 20 dicembre 2010.

Richiamati i lavori del "Tavolo per il Patto per il Trasporto Pubblico Locale" – nell'ambito dei quali sono state definite le tre leve (efficientamento dei costi, razionalizzazione dei servizi, aumento tariffario) da utilizzare per recuperare le minori risorse,

Considerato che in tale sede, è stato condiviso l'orientamento di privilegiare le leve

- a. dell'efficientamento
- b. dell'aumento tariffario per il recupero delle risorse,

cercando di limitare i tagli sui servizi, ritenuti strategici per la mobilità pubblica in linea con quanto sopra la Regione Lombardia ha assunto l'impegno di non ridurre i servizi di TPL in Lombardia per effetto della Legge 122/10:

a) Efficientamento dei costi aziendali

Rilevato che, per quanto più sopra esposto la Regione Lombardia, con La DGR n. 1024, in attuazione della LR 23 dicembre 2010 n. 19:

- prevede che il ricorso alla leva dell'efficientamento dei costi aziendali possa essere perseguito anche tramite una razionalizzazione dei servizi, che dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:
 - o eliminazione delle tratte sovrapposte tra servizi interurbani e ferroviari e tra servizi di area urbana e interurbani;
 - o riorganizzazione dei servizi particolarmente sotto-utilizzati;
 - o ottimizzazione dei percorsi in riferimento al soddisfacimento della domanda effettiva e all'aumento della velocità commerciale;
- impegna gli Enti Locali ad inviare alla Regione:
 - o entro il 15 febbraio 2011, una prima relazione relativa alle azioni programmate e definite con apposito atto amministrativo;
 - o entro il mese di settembre 2011, una relazione relativa agli interventi realizzati;
 - o entro febbraio 2012, i valori delle percorrenze chilometriche definitive per i servizi in concessione dell'anno 2011;

b) Integrazione e manovra tariffaria

La DGR n. 1024, in attuazione della LR 23 dicembre 2010 n. 19. al fine di:

- garantire un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e un ulteriore miglioramento della qualità degli stessi;
- promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico e l'integrazione tariffaria, anche attraverso la semplificazione dei pagamenti mediante bigliettazione elettronica interoperabile;
- mitigare l'impatto della manovra tariffaria straordinaria, limitare le conseguenze sociali e garantire che i tagli delle risorse non incidano sulla qualità dei servizi ma siano occasione per perseguire un miglioramento del servizio;

procede all'attuazione della manovra tariffaria come di seguito specificato:

- 1) introduzione dal 1° febbraio 2011 di un aumento tariffario del 10% subordinato, così come indicato all'art.10 L.R. 23 dicembre 2010 n. 19, all'introduzione delle seguenti nuove tariffe integrate ed agevolazioni secondo le modalità descritte nell'Allegato B, alla DGR 1024/10 (unito alla presente all. 1)
 - "Io Viaggio" in famiglia;
 - "Io Viaggio" ovunque in Lombardia;
 - "Io Viaggio" TrenoCittà;
- I nuovi titoli di viaggio agevolati e integrati devono essere emessi dal 1° febbraio ad eccezione dei titoli "Io Viaggio" Trenocittà e "Io Viaggio" ovunque in Lombardia plurigiornalieri e settimanali che devono essere emessi entro 30 giorni dalla data di adozione degli atti deliberativi locali;
- Nel caso in cui i titoli "Io Viaggio" Trenocittà e "Io Viaggio" ovunque in Lombardia

plurigiornalieri e settimanale non vengano emessi entro il termine sopra citato saranno applicate le seguenti misure:

- l'Ente locale non può dar corso all'ulteriore aumento del 10% di cui al punto 2;
- Regione provvederà all'esclusione del suddetto Ente dai successivi piani di riparto di eventuali risorse aggiuntive destinate al TPL;

2) introduzione dal primo maggio 2011 di un ulteriore aumento tariffario del 10%, riconosciuto nel caso in cui le aziende raggiungano obiettivi di qualità dei servizi calcolati su indicatori definiti e misurabili che saranno individuati con successivo atto della Giunta Regionale.

3) fornire adeguata comunicazione all'utenza delle nuove agevolazioni tariffarie ponendo a carico degli Enti Locali e delle aziende tutte le attività necessarie a prevedere idonee forme di pubblicizzazione delle agevolazioni con particolare attenzione alle rivendite, a bordo mezzo, tramite i siti internet aziendali e degli enti locali, nonché il materiale ordinario di pubblicizzazione dei livelli tariffari aziendali, utilizzando i naming, loghi e layout previsti negli Allegati C e D alla DGR 1024/10, subordinando eventuali variazioni del layout predefinito richieste dalle aziende esercenti ad autorizzazione del dirigente competente;

4) incaricare gli Enti locali della verifica degli obblighi posti a carico delle aziende esercenti i servizi nel territorio di competenza, con particolare riguardo a quelli legati all'introduzione delle nuove agevolazioni di cui all'Allegato B alla DGR 1024/10 .

Dato atto che in attuazione della Circolare n. S1.2011.0002104 del 20/01/2011 sopra richiamata le Aziende concessionarie hanno trasmesso le informazioni propedeutiche alla stesura del presente Atto ed in particolare:

- prot. Prov n. 1385 del 20/01/11 e n. 2228 del 26/01/11 della società LINE S.p.A., all 2);
- prot. Prov n. 1921 del 25/01/11 e n. 2277 del 27/01/11 della società STAR S.p.A., all.3);
- prot. Prov n. 2059 del 25/01/11 e n. 2279 del 27/01/11 della società FORTI, all. 4).

Preso atto che l'aumento straordinario delle tariffe entra in vigore dal primo febbraio 2011 nella misura del 10% per i livelli tariffari dei servizi automobilistici di linea e dei servizi ferroviari, con gli importi riportati nella tabella "Tabella 1. Tariffe Uniche Regionali di riferimento" contenuta nell'Allegato A, della DGR 1024/10.

Evidenziato che:

- qualora le agevolazioni già in vigore fossero più favorevoli all'utente rispetto a quanto previsto dal presente atto, le stesse dovranno essere mantenute in vigore;
- Qualora più aziende facciano parte di un sistema tariffario, l'aumento dovrà essere applicato solo quando tutte le aziende si saranno allineate agli obblighi di cui all'Allegato B alla DGR 1024/10 (unito alla presente sub. B);
- l'adeguamento delle tariffe dei servizi finalizzati sia disposto dagli enti locali tenendo in considerazione il valore massimo della tariffa pari a 1,5 volte la corrispondente tariffa dei servizi automobilistici di linea;

Considerato:

- che tutti i sistemi tariffari previsti dal regolamento devono prevedere obbligatoriamente i titoli di viaggio previsti dall'art. 20 del Regolamento e dalla DGR 14477 del 6 ottobre 2003 per quanto attiene allo sconto del documento multicorsa;
- che le competenti Amministrazioni Provinciali e Comunali devono adottare gli atti per la definizione dell'adeguamento tariffario di loro competenza, d'intesa con le aziende esercenti i servizi di tpl sul territorio di propria competenza;
- gli Enti Locali devono trasmettere alla Regione gli atti relativi ai nuovi livelli tariffari, corredati dalle tabelle con le tariffe pre-adequamento e le tariffe post-adequamento in relazione sia ai titoli di viaggio obbligatori che ai titoli di viaggio non obbligatori, entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione dell'atto con cui si dispone l'adeguamento;
- che il Regolamento all'art. 11, comma 7 prevede che l'adeguamento delle tariffe sia applicato ai valori teorici delle tariffe, nonché l'espressione degli importi delle tariffe con un massimo di due cifre decimali e con gli arrotondamenti ivi previsti e che l'applicazione di detto criterio non sempre determina una variazione della tariffa finale;

Dato inoltre atto che la Provincia di Lodi, nell'ambito delle politiche di promozione e sviluppo del

Trasporto Pubblico Locale Automobilistico, ed in particolare della facilitazione all'uso del mezzo pubblico per gli spostamenti per motivi di studio e lavoro, con DGP n. 182 del 30 agosto 2010, ha l'istituito un abbonamento scolastico annuale denominato: "TESSERONE", che consente di praticare uno sconto del 25% rispetto al costo del settimanale moltiplicato per 34, sempre calcolato sulla fascia di competenza;

Ritenuto inoltre di confermare tutti i titoli attualmente in vigore, posto che la verifica di convenienza, disposta dalla citata DGR 1024/2010, rimanda alle specifiche esigenze soggettive dell'utenza, dando atto che, per quanto attiene l'abbonamento annuale denominato "TESSERONE", non sarà applicato l'aumento conformemente a quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento Regionale

Acquisito ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, ing Maurizio Pozzi.

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle azioni intraprese da Regione Lombardia in attuazione della legge 122/10 e fare propri i presupposti, gli obiettivi e le scelte strategiche individuate per la definizioni di tali scelte;
- 2) di adottare le nuove tariffe integrate e agevolate, così come descritti dettagliatamente in ordine alla descrizione, caratteristiche, layout, obblighi delle aziende e degli enti locali, negli allegati B, C e D alla DGR 1024/2010 (uniti alla presente rispettivamente sotto le lettera B, C e D):
 - "Io Viaggio" in famiglia"
 - "Io Viaggio" ovunque in Lombardia
 - "Io Viaggio" TrenoCittà;

dando atto che:

- I nuovi titoli di viaggio agevolati e integrati devono essere emessi dal 1° febbraio ad eccezione dei titoli "Io Viaggio" Trenocittà e "Io Viaggio" ovunque in Lombardia plurigiornalieri e settimanali che devono essere emessi entro 30 giorni dalla data di adozione degli atti deliberativi locali;
- Nel caso in cui i titoli "Io Viaggio" Trenocittà e "Io Viaggio" ovunque in Lombardia plurigiornalieri e settimanale non vengano emessi entro il termine sopra citato saranno applicate le seguenti misure:
 - l'Ente locale non può dar corso all'ulteriore aumento del 10% (vedi punto 2) della premessa);
 - Regione provvederà all'esclusione del suddetto Ente dai successivi piani di riparto di eventuali risorse aggiuntive destinate al TPL;
- eventuali variazioni del layout predefinito richieste dalle Aziende esercenti sono soggette ad autorizzazione del Dirigente competente;

3) Di prendere atto delle dichiarazioni fornite dalle aziende concessionarie allegata alla presente subb 2, 3, 4.

4) Di farsi carico della verifica degli obblighi posti a carico delle aziende esercenti i servizi nel territorio di competenza, con particolare riguardo a quelli legati all'introduzione delle nuove agevolazioni di cui agli allegati B, C e D alla DGR 1024/2010 dandone mandato alla struttura tecnica di riferimento.

5) Di fornire adeguata comunicazione delle nuove agevolazioni tariffarie, tramite il sito internet istituzionale.

6) Di confermare tutti i titoli attualmente in vigore, posto che la verifica di convenienza, disposta dalla citata DGR 1024/2010, rimanda alle specifiche esigenze soggettive dell'utenza,

7) Di approvare, anche alla luce delle dichiarazioni fornite dalle aziende concessionarie allegata alla presente subb 2, 3, 4, l'adeguamento dei livelli tariffari dei servizi automobilistici di linea di trasporto pubblico locale nella misura del 10% come riportato Tabella 1. Tariffe Uniche Regionali di riferimento" contenuta nell'Allegato A, alla DGR 1024/10 con decorrenza a partire dal 1 febbraio 2011, dando atto che, per quanto attiene l'abbonamento annuale denominato "TESSERONE", non sarà applicato l'aumento conformemente a quanto disposto dal

Regolamento Regionale.

- 8) Di disporre che le Aziende concessionarie comunichino, entro 15 giorni dal ricevimento della presente delibera, le tipologie, la tempistica e gli adeguamenti tariffari delle autolinee di propria competenza.
- 9) Di demandare , entro il 15 febbraio 2011 ad apposito atto, le eventuali misure di ottimizzazione dei servizi concordate con le aziende attraverso la leva dell'efficientamento / riorganizzazione dei servizi in funzione delle minori risorse disponibili non pregiudicando la qualità del servizio offerto, salvaguardando i livelli occupazionali e mantenendo, ove possibile, inalterato il monte bus chilometrico contribuito.
- 10) Di dare atto che tale provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio provinciale;
- 11) di trasmettere entro il 15 febbraio 2011, una prima relazione relativa alle azioni di razionalizzazione dei servizi programmate e definite con apposito atto amministrativo.
- 12) Di trasmettere entro il mese di settembre 2011, una relazione relativa agli interventi realizzati.
- 13) Di trasmettere entro febbraio 2012, i valori delle percorrenze chilometriche definitive anno 2011 per i servizi in concessione.
- 14) Di trasmettere alla Regione gli atti relativi ai nuovi livelli tariffari, corredati dalle tabelle con le tariffe pre-adeguamento e le tariffe post-adeguamento in relazione sia ai titoli di viaggio obbligatori che ai titoli di viaggio non obbligatori, entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del presente Atto.
- 15) di trasmettere la presente deliberazione alle Aziende concessionarie del servizio di trasporto Pubblico Locale della Provincia di Lodi, alla Regione Lombardia – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – Servizio Programmazione Trasporto Pubblico Locale e a tutti gli istituti superiori di secondo grado del territorio lodigiano.
- 16) Di dare mandato alla struttura tecnica di riferimento di provvedere a tutti gli adempimenti sopra richiamati.
- 17) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con unanime e separata votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. **LUIGI TERRIZZI**

Avv. **PIETRO FORONI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il _____, e vi resterà affissa per la durata di giorni quindici.

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto divenuto esecutivo il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Lodi, _____

Copia conforme all'originale in atti

Lodi, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
